

(N. 203)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei Deputati
nella seduta del 14 dicembre 1948 (V. Stampato n. 149)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 DICEMBRE 1948

Nuove disposizioni relative al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente talune categorie di pensioni, e modifica dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra sono estese ai cittadini italiani i quali, facendo parte di formazioni antifranchiste, abbiano riportato mutilazioni o invalidità, ascrivibili a qualsiasi categoria, in conseguenza del loro intervento, accertato dal Ministero del tesoro, nella guerra civile di Spagna, ed alle loro famiglie in caso di morte».

Art. 2.

Le domande previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, possono essere presentate fino al 31 dicembre 1949.

Art. 3.

La copertura della maggiore spesa derivante dalla presente legge è assicurata dall'entrate risultanti dalla nota di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-1949 (primo provvedimento) presentato al Parlamento il 29 novembre 1948.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei Deputati
GRONCHI